*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 216 del 14 settembre 1992 - Serie generale*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 14 settembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**N. 110**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1992, n. **376.**

## Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti.

# SOMMARIO

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 maggio 1992, n. 376.

**Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i propri decreti in data 2 agosto 1991 e 12 settembre 1991, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1991 e nel supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1991;

Ritenuto di dover adottare in materia apposito regolamento ministeriale in sostituzione dei decreti sopraindicati;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 4541 del 22 maggio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo od ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nella tabella *G*, allegata al presente regolamento, sono indicati i termini entro i quali, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste espleta la prescritta attività endoprocedimentale e manifesta il proprio intento, comunque denominato, nei procedimenti di competenza di altre amministrazioni.

Art. 2.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'ammininistrazione dell'agricoltura e delle foreste, della richiesta o della proposta.

3. Quando il provvedimento amministrativo debba essere emanato sulla base di una preventiva decisione di organi della Comunità economica europea circa la partecipazione della stessa al finanziamento, il termine iniziale decorre dalla data in cui perviene all'organo competente dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, comunicazione della decisione comunitaria.

Art. 3.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati; e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

*Comunicazione dell'inizio del procedimento*

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

*Partecipazione al procedimento*

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

*Termine finale del procedimento*

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti nelle tabelle allegate, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformità.

Art. 7.

*Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi*

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, il termine entro cui dovranno essere rese le valutazioni tecniche e prevede, ove necessario, ad apportare, nelle prescritte forme, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dalle allegate tabelle.

Art. 8.

*Parere facoltativo del Consiglio di Stato*

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

*Unità organizzativa*

1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale è la divisione od ufficio competente, indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 10.

*Responsabile del procedimento*

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il primo dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile dei procedimenti di competenza delle articolazioni territoriali del Corpo forestale dello Stato è, qualora non sia diversamente disposto, l'ufficiale forestale preposto alle stesse.

3. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

*Integrazioni e modificazioni del presente regolamento*

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

*Pubblicità aggiuntiva*

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13.

*Norma transitoria*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano i termini di durata stabiliti nelle tabelle allegate, detratto il periodo di tempo già trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 2 agosto e 12 settembre 1991 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1991 e nel supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1991.

Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 maggio 1992

*Il Ministro:* GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1992*
*Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 31*

TABELLA *A*

## ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DEI SERVIZI ISPETTIVI, DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO E DEL PERSONALE

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| *Divisione I* | | |
| 1. Riconoscimento personalità giuridica ed autorizzazioni governative ad organismi privati operanti nel settore agricolo | Artt. 12, 17 c.c.; art. 5 disp. att. e trans. c.c. | 365 |
| 2. Indennizzo danno patrimoniale arrecato dalla p.a. senza giusta causa | Art. 2041 c.c. | 240 |
| 3. Convenzione per affidamento incarico di ricerca | Art. 36, R.D. 23 maggio 1924, n. 827; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 365 |
| 4. Convenzione per affidamento incarico realizzazione campagna pubblicitaria | Art. 36, R.D. 23 maggio 1924, n. 827; art. 5, legge 25 febbraio 1987, n. 67 | 180 |
| 5. Locazione passiva per sede uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: | R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827; legge 27 luglio 1978, n. 392 e succ. mod. | |
| *a)* acquisizione pareri | | 230 (*) |
| *b)* emissione ruolo di spesa fissa | | 50 |
| 6. Liquidazione equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio: | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e succ. mod. | |
| *a)* iscrizione fondi in bilancio | | 210 |
| *b)* liquidazione | | 60 |
| 7. Pagamento spese di giudizio: | Art. 91 c.p.c.; art. 21, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611; art. 27, legge 3 aprile 1979, n. 103 | |
| *a)* iscrizione fondi in bilancio | | 210 |
| *b)* liquidazione | | 60 |
| 8. Pagamento spese per accertamenti sanitari: | Art. 33, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; art. 5, legge 20 maggio 1970, n. 300; art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638 | |
| *a)* iscrizione fondi in bilancio | | 210 |
| *b)* liquidazione | | 60 |
| 9. Richiesta reiscrizione fondi perenti | R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827; legge 20 luglio 1977, n. 407 | 60 |
| 10. Nomina commissioni interministeriali riguardanti settori di attività dell'amministrazione | Art. 2, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5 | 180 |
| 11. Convenzioni e contratti per la fornitura di servizi: | R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 | |
| *a)* acquisizione pareri | | 180 |
| *b)* liquidazione | | 60 |
| 12. Gettoni di presenza e missioni a componenti organi collegiali operanti nei settori di attività dell'amministrazione | Artt. da 1 a 9, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5 | 90 |
| 13. Conferimento incarichi missioni all'estero a dipendenti dell'amministrazione centrale e degli Istituti di sperimentazione agraria e relativa liquidazione | R.D. 3 giugno 1926, n. 941 e succ. mod. | 90 |
| 14. Liquidazione e pagamento indennità e rimborsi spese per trasferimenti del personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste | Artt. 17 e segg., legge 18 dicembre 1973, n. 836 | 180 |
| 15. Concessione contributi ad enti ed uffici nazionali ed internazionali che svolgono attività nel settore agricolo: | | |
| *a)* provvedimento concessione | | 300 |
| *b)* liquidazione | | 60 |

(*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| *Divisione II* | | |
| 1. Sussidi a favore del personale | Art. 7, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; art. 15, D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 | 180 |
| 2. Pratiche creditizie (ENPAS) | D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 | 90 |
| 3. Rilascio stati matricolari | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 35 |
| 4. Rilascio attestati di servizio | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 35 |
| 5. Rilascio copie, decreti, ordini di servizio, atti giuridico-economici e di quiescenza | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241 | 35 |
| 6. Rilascio copie e documentazione dei servizi interni | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 35 |
| 7. Movimento personale | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 120 |
| *Divisione III* | | |
| 1. Cessazione per limiti di età con contestuale liquidazione del trattamento di quiescenza | D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; art. 4, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; legge 11 luglio 1980, n. 312 | 120 |
| 2. Liquidazione del trattamento di quiescenza conseguente a dimissioni | Artt. 124 e 125, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; legge 13 luglio 1980, n. 312 | 120 |
| 3. Cessazione per massima anzianità di servizio con contestuale liquidazione del trattamento di quiescenza | D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; legge 11 luglio 1980, n. 312 | 120 |
| 4. Liquidazione della pensione di riversibilità a seguito di decesso in servizio | D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 | 120 |
| 5. Liquidazione trattamento di pensione privilegiata | D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 | 300 (*) |
| 6. Liquidazione del trattamento di quiescenza conseguente a decadenza o destituzione dal servizio | Artt. 126, 127 e 129, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; legge 11 luglio 1980, n. 312 | 120 |
| 7. Liquidazione una-tantum con costituzione posizione assicurativa | Legge 2 aprile 1958, n. 322 | 300 (*) |
| 8. Riscatto servizio pre-ruolo e studi universitari | Artt. 11, 12 e 13, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; legge 29 novembre 1982, n. 881; | 300 (*) |
| 9. Ricongiunzione dei servizi | Legge 7 settembre 1979, n. 29 | 300 (*) |
| 10. Determinazione trattamento economico | D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; legge 20 novembre 1972, n. 869; legge 11 luglio 1980, n. 312; D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310; D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344; D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68; legge 11 luglio 1986, n. 341; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266; D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494; D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568; D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 | 90 |
| *Divisione IV* | | |
| 1. Aspettativa per infermità | Artt. 66, 68, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 30, 31, 32 e 34, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 | 90 |
| 2. Aspettativa per motivi di famiglia | Art. 69, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 3. Aspettativa per motivi sindacali | Art. 30, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 | 90 |
| 4. Aspettativa per servizio di leva | Art. 67, comma 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |

**(*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.**

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 5. Autorizzazione a svolgere incarichi | Artt. 60, 61 e 62, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 42, D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318; art. 100, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 | 90 |
| 6. Cessazione dall'impiego | Art. 65, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 (*) |
| 7. Collocamento fuori ruolo | Art. 58, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 200 (*) |
| 8. Collocamento fuori ruolo | Art. 310 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 100 (*) |
| 9. Collocamento fuori ruolo presso Ministero degli affari esteri | Art. 1, commi 1 e 2, legge 27 luglio 1962, n. 1114; art. 168, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 | 200 (*) |
| 10. Concessione equo indennizzo | Art. 68, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; art. 166, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; art. 154, legge 11 luglio 1980, n. 312; art. 5-*bis*, legge 20 novembre 1987, n. 482 | 200 (*) |
| 11. Congedo straordinario | Artt. 37, 38, 39, 40 e 41, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 12. Congedo straordinario in materia di borse di studio universitarie e dottorati di ricerca | Art. 2, legge 13 agosto 1984, n. 476; art. 6, legge 30 novembre 1989, n. 398 | 90 |
| 13. Congedo straordinario o aspettativa per cure termali | Art. 13, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 1, comma 8, D.L. 25 novembre 1989, n. 382, conv. in legge 25 gennaio 1990, n. 8 | 90 |
| 14. Congedo straordinario per maternità, per astensione facoltativa e per infermità del bambino inferiore ai 3 anni di età | Artt. 37, 40 e 41, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 4, 5, 7, commi 1 e 2 e art. 13, legge 30 dicembre 1971, n. 1204; legge 25 novembre 1976, n. 1026; artt. 6 e 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903 | 120 |
| 15. Decadenza dalla nomina | Art. 9, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 16. Decadenza dall'impiego | Art. 127, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 180 |
| 17. Dimissioni | Artt. 124, 125 e 126, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 18. Dispensa dal servizio per infermità | Art. 71, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 180 (*) |
| 19. Giudizio di idoneità | Art. 40, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 | 180 |
| 20. Messa a disposizione | Legge 26 febbraio 1987, n. 49; legge 29 agosto 1991, n. 288 | 90 (*) |
| 21. Nomina in prova IRSA | Art. 9, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318; legge 11 luglio 1980, n. 312; D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219; art. 7, legge 22 agosto 1985, n. 444; D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568; legge 29 dicembre 1988, n. 554; art. 40, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 | 90 |
| 22. Nomina in prova assunzioni obbligatorie | Art. 9, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318; legge 2 aprile 1968, n. 482; legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 13 agosto 1980, n. 466; D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219; D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568; art. 40, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 | 180 (*) |
| 23. Nomina in prova direttore e direttore di sezione IRSA | Artt. 56, 57, 58, 59, 60 e 61, D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 | 115 |
| 24. Nomina in prova dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore IRSA | Art. 40, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 | 115 |

(*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 25. Nomina in ruolo IRSA | Art. 10, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318; legge 11 luglio 1980, n. 312; D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219; legge 22 agosto 1985, n. 444; D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568; legge 29 dicembre 1988, n. 554; art. 40, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 | 180 |
| 26. Nomina in ruolo direttore e direttore di sezione IRSA | Artt. 56, 57, 58, 59, 60 e 61, D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 | 330 (*) |
| 27. Nomina in ruolo dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore IRSA | Art. 40, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 | 270 |
| 28. Passaggio nei profili professionali della sperimentazione | Art. 200, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 200 (*) |
| 29. Procedimento concorsuale per direttore, direttore di sezione e per dirigente di ricerca IRSA | Artt. 56, 57, 58, 59, 60 e 61, D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318; art. 40 D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 | 360 (*) |
| 30. Procedimento disciplinare (oltre la censura) | Artt. dal 78 al 123, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 120 |
| 31. Riammissione in servizio | Art. 132, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 180 |
| 32. Riconoscimento di infermità per causa di servizio | Art. 68, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. dal 35 al 41, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; art. 10, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; art. 165, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; art. 5-*bis*, legge 20 novembre 1987, n. 472 | 250 (*) |
| 33. Riconoscimento spese di cura | Art. 68, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 42, 43, 44, 45 e 46, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; art. 11 D.P.C.M. 5 luglio 1965; legge 27 luglio 1972, n. 1116 | 90 |

*Divisione V*

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Aspettativa per infermità | Artt. 66 e 68, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 30, 31, 32 e 34, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 | 90 |
| 2. Aspettativa per motivi di famiglia | Art. 69, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 3. Aspettativa per motivi sindacali | Artt. 45, 46 e 47, legge 18 marzo 1968, n. 249; art. 8, legge 21 novembre 1978, n. 715 | 90 |
| 4. Aspettativa per servizio di leva | Art. 67, comma 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 5. Autorizzazione a svolgere incarichi | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 60, 61 e 62 | 90 |
| 6. Cessazione dall'impiego | Art. 65, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90* |
| 7. Collocamento fuori ruolo | Art. 58, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 200* |
| 8. Collocamento fuori ruolo presso Ministero degli affari esteri | D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 168; legge 27 luglio 1962, n. 1114, art. 1, commi 1 e 2 | 200* |
| 9. Comando del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste presso altre amministrazioni | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56 e D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, art. 34 | 180* |
| 10. Concessione di un equo indennizzo | Art. 68, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; art. 166, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; art. 5-*bis*, legge 20 novembre 1987, n. 472; legge 11 luglio 1980, n. 312 | 200* |
| 11. Concorso per nomina a dirigente superiore | D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; art. 24 | 300 |
| 12. Concorso per nomina a primo dirigente | Legge 10 luglio 1984, n. 301, artt. 6 e 8 | 300 |
| 13. Congedo straordinario | Dall'art. 37 al 41, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 14. Congedo straordinario in materia di borse di studio universitarie e dottorato di ricerca | Art. 2, legge 13 agosto 1984, n. 476 e art. 6, legge 30 novembre 1989, n. 398 | 90 |

(*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 15. Congedo straordinario o aspettativa per cure termali | Art. 13, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 1, comma 8, D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8 | 90 |
| 16. Congedo straordinario per maternità, per astensione facoltativa e per infermità bambino inferiore ai tre anni | Artt. 37, 40 e 41, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 4, 5 e 7, commi 1, 2 e 13, legge 30 dicembre 1971, n. 1204; legge 25 novembre 1976, n. 1026; artt. 6 e 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903 | 120 |
| 17. Decadenza dalla nomina | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 9 | 90 |
| 18. Decadenza dall'impiego | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 127 | 180 |
| 19. Dimissioni | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 124, 125 e 126 | 90 |
| 20. Dispensa dal servizio per infermità | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 71 | 180* |
| 21. Messa a disposizione | Legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 33, comma 1; legge 29 agosto 1991, n. 288 | 90 |
| 22. Nomina in prova | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 9; legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 22 agosto 1985, n. 444, art. 7 | 90 |
| 23. Nomina in prova - assunzione obbligatoria | Legge 2 aprile 1968, n. 482; legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 13 agosto 1980, n. 466 | 180 |
| 24. Nomina in ruolo | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 10; legge 11 luglio 1980, n. 312 | 180 |
| 25. Passaggio ad altro ruolo | Art. 200, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 200 |
| 26. Procedimento disciplinare (oltre la censura) | Artt. dal 78 al 123, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 120 |
| 27. Riammissione in servizio | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132 | 180 |
| 28. Riconoscimento di infermità per causa di servizio | Art. 68, commi 7 e 8, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; art. 10, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; art. 165, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; art. 5-*bis*, legge 20 novembre 1987, n. 472 | 250* |
| 29. Riconoscimento spese di cura | Art. 68, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 42, 43, 44, 45 e 46, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1972, n. 1116; art. 11, D.P.C.M. 5 luglio 1965 | 90* |
| 30. Costituzione commissioni giudicatrici concorsi dirigenziali | D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 24; artt. 2 e 3, legge 10 luglio 1984, n. 301 | 90* |
| 31. Congedo straordinario per chiamata alle armi in tempo di pace | Art. 38, comma 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; eventualmente art. 67 stesso D.P.R. per periodo eccedente i due mesi | 90 |

*Divisione VI*

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Approvazione graduatoria vincitori ed idonei | Art. 7, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 120 |
| 2. Aspettativa per infermità | Artt. 66 e 68, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 30, 31, 32 e 34 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 | 90 |
| 3. Aspettativa per motivi di famiglia | Art. 69, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 4. Aspettativa per motivi sindacali | Artt. 45, 46 e 47 legge 18 marzo 1968, n. 249; art. 8 legge 21 novembre 1978, n. 715 | 90 |
| 5. Autorizzazioni a svolgere incarichi | Artt. 60, 61 e 62, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 6. Cessazione dall'impiego | Art. 65, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90* |
| 7. Collocamento fuori ruolo | Art. 58, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 200* |

(*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 8. Collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri | Art. 168, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; art. 1, comma 1 e 2, legge 17 luglio 1962, n. 1114 | 200* |
| 9. Comando del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste presso altre amministrazioni | Art. 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 34, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 | 180* |
| 10. Concessione di un equo indennizzo | Art. 68, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. da 48 a 60, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; art. 166, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; art. 154, legge 11 luglio 1980, n. 312; art. 5-*bis*, legge 20 novembre 1987, n. 472 | 200* |
| 11. Congedo straordinario o aspettativa per cure termali | Art. 13, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 1, comma 8, D.L. 25 novembre 1989, n. 382 conv. in legge 25 gennaio 1990, n. 3 | 90 |
| 12. Congedo straordinario | Artt. da 37 a 41, comma 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 13. Decadenza dall'impiego | Art. 127, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 180 |
| 14. Dimissioni | Artt. 124, 125 e 126, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 90 |
| 15. Dispensa dal servizio per infermità | Art. 71, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 180 (*) |
| 16. Esclusione candidati | Art. 4, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 120 |
| 17. Messa a disposizione | Legge 26 febbraio 1987, n. 49 | 90 (*) |
| 18. Nomina commissione concorso | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 3, 4, 5, 7 e 8, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; art. 4, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; art. 9, D.P.C.M. 10 giugno 1986 | 90 |
| 19. Passaggio ad altro ruolo | Art. 200, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 200 |
| 20. Procedimento disciplinare (oltre la censura) | Artt. dal 78 al 123, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 120 |
| 21. Riconoscimento di infermità per causa di servizio | Artt. da 35 a 41, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; art. 68, comma 7 e 8 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 10, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; art. 165, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; art. 5-*bis*, legge 20 novembre 1987, n. 472 | 250 (*) |
| 22. Riconoscimento spese di cura | Art. 68, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. da 42 a 46, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1972, n. 1116; art. 11, D.P.C.M. 5 luglio 1965 | 90 |

*Divisione VII*

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Accreditamento di fondi tramite prefetture per spese di funzionamento sezioni specializzate agrarie costituite presso tribunali e corti d'appello | Legge 2 marzo 1963, n. 320 | 180 |
| 2. Approvazione ordinanza commissari usi civici di legittimazione occupazione terreni di uso civico | Artt. 9 e 10, legge 16 giugno 1927, n. 1766; art. 2, legge 12 gennaio 1991, n. 13. | 90 |

*Divisione VIII*

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Approvazione bilanci preventivi | Legge 20 marzo 1975, n. 70; leggi istitutive e statuti enti vigilati | 180 |
| 2. Approvazione bilanci consuntivi | Legge 20 marzo 1975, n. 70; leggi istitutive e statuti enti vigilati | 240 |
| 3. Approvazione variazioni al bilancio | Legge 20 marzo 1975, n. 70; leggi istitutive e statuti enti vigilati | 90 |

(*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 4. Liquidazioni contributi per studi, indagini e ricerche a carattere nazionale | Legge 27 dicembre 1977, n. 984; legge 4 marzo 1984, n. 184; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201 | 90 |
| 5. Nomina consigli di amministrazione | Leggi istitutive e statuti enti vigilati | 90 |
| 6. Nomina collegi dei revisori dei conti | Leggi istitutive e statuti enti vigilati | 90 |
| 7. Approvazione statuti | Leggi istitutive e statuti enti vigilati | 240 (*) |
| 8. Approvazione delibere assunzione personale non di ruolo IRSA | D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 | 90 |
| 9. Autorizzazione acquisto immobili | Art. 17 c.c. e R.D. 26 giugno 1984, n. 1817 | 270 (*) |
| 10. Approvazione delibere enti vigilati | Legge 20 marzo 1975, n. 70; leggi istitutive e statuti enti vigilati | 120 |
| 11. Erogazioni contributi enti vigilati | D.L.C.P.S. 29 ottobre 1947; legge 25 febbraio 1963, n. 258; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 90 |
| | Legge 30 dicembre 1965, n. 1708; legge 30 novembre 1970, n. 952 | 270 (*) |

(*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

GORIA

TABELLA *B*

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| *Gabinetto analisi entomologiche* | | |
| 1. Autorizzazione alla produzione di sfarinati, pane e paste non conformi all'art. 50, legge 4 luglio 1967, n. 580 | D.M. 9 agosto 1965; art. 50, legge 4 luglio 1967, n. 580; D.M. 5 novembre 1971 | 120 |
| *Divisione III* | | |
| 1. Autorizzazione per la vendita di burro alle istituzioni e collettività senza scopi di lucro (ai fini della concessione di un aiuto comunitario) | Reg. CEE (Commissione) 31 luglio 1981, n. 2191; D.M. 9 ottobre 1981 | 90 |
| 2. Autorizzazione per l'accesso agli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli | Reg. CEE (Commissione) 26 luglio 1979, n. 1725; D.M. 20 agosto 1984 | 90 |
| 3. Autorizzazione per le consegne dirette in cisterne, containers degli alimenti composti a base di latte scremato in polvere | Reg. CEE (Commissione) 26 luglio 1979, n. 1725; D.M. 20 agosto 1984 | 90 |
| 4. Autorizzazione per l'accesso agli aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali | Reg. CEE (Commissione) 27 luglio 1968, n. 1105; D.M. 4 agosto 1988, n. 392 | 90 |
| 5. Autorizzazione per l'utilizzo di caseina e caseinati nella fabbricazione dei formaggi | Reg. CEE (Consiglio) 24 luglio 1990, n. 2204 | 90 |
| 6. Riconoscimento delle imprese ai fini della vendita a prezzo ridotto di burro e dell'accesso agli aiuti per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari | Reg. CEE (Commissione) 16 febbraio 1988, n. 570<br>D.M. 20 maggio 1988, n. 179 | 90<br>90 |
| 7. Autorizzazione per l'accesso agli aiuti per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella comunità | Reg. CEE (Commissione) 11 novembre 1985, n. 3143; D.M. 16 aprile 1987 | 90 |
| 8. Autorizzazione ai fini dello smaltimento a prezzo ridotto di burro di intervento destinato al consumo diretto nella comunità | Reg. CEE (Commissione) 20 febbraio 1990, n. 429 | 90 |
| 9. Regime relativo al traffico di perfezionamento attivo | Reg. CEE (Consiglio) 16 luglio 1985, n. 1999; reg. CEE (Consiglio) 24 novembre 1986, n. 3677 | 90 |
| *Divisione IV* | | |
| 1. Regime relativo al traffico perfezionamento attivo | Reg. CEE (Consiglio) 16 luglio 1985, n. 1999; reg. CEE (Consiglio) 24 novembre 1986, n. 3677 | 90 |
| *Divisione V* | | |
| 1. Autorizzazione per le «nuove iniziative» ad accedere agli aiuti comunitari per la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli e degli agrumi | Reg. CEE (Commissione) 7 giugno 1985, n. 1562; reg. CEE (Commissione) 29 luglio 1988, n. 2459 | 90 (*) |
| 2. Autorizzazione al trasferimento del diritto alla trasformazione dei prodotti ortofrutticoli con aiuto comunitario in caso di fusione o alienazione di imprese | Reg. CEE (Commissione) 24 luglio 1990, n. 2117 | 90 |

(*) Il termine di giorni 90 va inteso a decorrere dal 15 gennaio (termine ultimo di presentazione della domanda) di ogni anno per gli ortofrutticoli e dall'inizio della campagna agrumi per gli agrumi.

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| | *Divisione VI* | |
| 1. Riconoscimento di «assimilato al produttore vinicolo» delle associazioni di cantine cooperative | D.M. 15 giugno 1989, n. 451; reg. CEE (Consiglio) 19 giugno 1989, n. 2046 | 90 |
| 2. Riconoscimento di «elaboratore di vino alcolizzato» | D.M. 8 ottobre 1983; reg. CEE (Consiglio) 19 giugno 1989, n. 2046 | 90 |
| 3. Riconoscimento di «distillatore» | Reg. CEE (Consiglio) 19 giugno 1989, n. 2046; D.M. 26 ottobre 1989 | 90 |
| 4. Riconoscimento di «assimilato al produttore» | Reg. CEE (Consiglio) 19 giugno 1989, n. 2046; D.M. 26 ottobre 1989 | 90 |
| 5. Regime relativo al traffico perfezionamento attivo | Reg. CEE (Consiglio) 16 luglio 1985, n. 1999; reg. CEE (Consiglio) 24 novembre 1986, n. 3677 | 90 |
| | *Divisione VII* | |
| 1. Regime relativo al traffico perfezionamento attivo | Reg. CEE (Consiglio) 16 luglio 1985, n. 1999; reg. CEE (Consiglio) 24 novembre 1986, n. 3677 | 90 |
| | *Divisione VIII* | |
| 1. Regime relativo al traffico di perfezionamento attivo | Reg. CEE (Consiglio) 16 luglio 1985, n. 1999; reg. CEE (Consiglio) 24 novembre 1986, n. 3677 | 90 |
| 2. Concessione sovvenzione all'Agecontrol S.p.a. | Reg. CEE (Consiglio) 17 luglio 1984, n. 2262; reg. CEE (Consiglio) 4 gennaio 1985, n. 27; art. 15, p. 11, legge 11 marzo 1988 | 90 |
| 3. Riconoscimento dei frantoi oleari nell'ambito della gestione del regime, dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva | Art. 13, reg. CEE (Consiglio) 17 luglio 1984, n. 2261; art. 3, D.M. 20 ottobre 1984; art. 9, reg. CEE (Commissione) 31 ottobre 1984, n. 3061 | 180 |
| 4. Riconoscimento della variazione di titolarità della gestione di frantoi riconosciuti | Reg. CEE (Consiglio) 17 luglio 1984, n. 2261; circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 2, 16 marzo 1987 | 90 |
| 5. Riconoscimento delle organizzazioni di produttori olivicoli nell'ambito della gestione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva | Art. 5, reg. CEE (Consiglio) 17 luglio 1984, n. 2261; art. 4, D.M. 17 settembre 1984 | 105 |
| 6. Riconoscimento delle unioni di organizzazioni di produttori olivicoli, nell'ambito della gestione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva | Artt. 5 e 9, reg. CEE (Consiglio) 17 luglio 1984, n. 2261; art. 4, D.M. 17 settembre 1984 | 105 |
| | *Divisione X* | |
| 1. Regime relativo al traffico di perfezionamento attivo | Reg. CEE (Consiglio), 17 luglio 1985, n. 1999; reg. CEE (Consiglio) 24 novembre 1986, n. 3677 | 90 |
| 2. Autorizzazione all'esercizio dei centri di imballaggio delle uova | Art. 2, legge 3 maggio 1971, n. 419 | 120 |
| | *Divisione XII* | |
| 1. Concessione contributi per attività promozionali a favore di prodotti agro-alimentari e per campagna di educazione alimentare e orientamento dei consumi | Legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 180 |
| 2. Spese, mediante convenzioni o altri tipi di procedure contrattuali per la realizzazione di campagne promozionali sui mercati esteri da attuare con organismi nazionali o internazionali per la diffusione del «made in Italy» | Legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 180 |

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
GORIA

TABELLA C

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| *Divisione I* | | |
| 1. Concessione, a regioni e pp.aa. di contributi per acquisto macchine agricole innovative, dimostrative e sostitutive di rottamazione | Art. 4, comma 2, lett. *c)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 120 |
| 2. Concessione di contributi per indagini, studi e ricerche, anche in cofinanziamento con le regioni, divulgazione ecc. relativamente a macchine agricole | Art. 4, comma 2, lett. *c)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 120 |
| 3. Concessione anche in cofinanziamento con regioni di contributi per progetti di ricomposizione fondiaria | Art. 3, comma 3, lett. *a)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 120 |
| 4. Concessione nulla osta alla commercializzazione dei concimi organo-minerali | Legge 19 ottobre 1984, n. 748; circolare ministeriale 31 maggio 1986, n. 8 | 90 |
| 5. Omologazione OCSE macchine agricole | D.M. 16 ottobre 1974; D.P.R. 19 aprile 1979, n. 212 | 90 |
| 6. Omologazione italiana macchine agricole (per la circolazione su strada) | D.P.R. 30 giugno 1953, n. 420; t.u. D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; D.M. 10 marzo 1960; legge 16 febbraio 1967, n. 14; D.M. 3 maggio 1983; D.M. 4 maggio 1983 | 90 |
| 7. Identificazione e comunicazione dei tipi di macchine agricole ritenute innovative | Art. 4, comma 2, lett. *c)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201; delibera CIPE 2 agosto 1991 | 365 |
| 8. Identificazione e comunicazione di modelli di macchine agricole ritenute dimostrative | Art. 4, comma 2, lett. *c)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201; delibera CIPE 2 agosto 1991 | 90 |
| *Divisione II* | | |
| 1. Autorizzazione alla esportaz. ed importazione di bestiame e selvaggina | Legge 27 dicembre 1977, n. 968; D.M. 11 gennaio 1988, n. 97 | 45 |
| 2. Attestato di idoneità alla fecondazione equina e autorizzazione alla istituzione e rinnovo di stazioni di monta | Legge 3 febbraio 1963, n. 127; D.P.R. 2 novembre 1964, n. 1618 | 180 |
| 3. Concessione di contributi alle associazioni nazionali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico | Legge 6 luglio 1912, n. 823; legge 30 giugno 1954, n. 493; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 90 |
| 4. Concessione di contributi per la realizzazione e gestione di centri genetici e per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari a favore delle associazioni nazionali allevatori e di altri enti zootecnici | Legge 6 luglio 1912, n. 823; legge 30 giugno 1954, n. 493; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 180 |
| 5. Iscrizione nel registro delle imprese produttrici di uova | Legge 13 maggio 1966, n. 356; Regg. CEE (Consiglio e Commissione) 29 ottobre 1975, n. 2782 e 29 luglio 1977, n. 1868 | 90 |
| 6. Riconoscimento personalità giuridica di enti e associazioni e approvazione relativi statuti e acquisti | Artt. 12 e segg. c.c., legge 12 gennaio 1991, n. 13; legge 15 gennaio 1991, n. 30 | 210 |
| 7. Istituzione dei libri genealogici ed approvazione dei relativi disciplinari | Legge 15 gennaio 1991, n. 30 | 210 |
| 8. Concessione di contributi alle regioni per le a.p.a. per la realizzazione di programmi ordinari relativi ai ll.gg. e controlli funzionali ed altri programmi zootecnici straord. | Legge 6 luglio 1912, n. 823; legge 30 giugno 1954, n. 493; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 15 gennaio 1991, n. 30; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 180 |

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 9. Istruttoria pratiche per esame da parte del Comitato di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, art. 1, comma 3: | Legge 9 aprile 1990, n. 87; legge 8 agosto 1991, n. 252 | |
| *a)* Trasmissione domande e progetti al Comitato | | 40 |
| *b)* comunicazioni agli interessati delle decisioni del Comitato | | 40 |
| *c)* provvedimenti concessione contributi e mutui | | 210 |
| *d)* provvedimenti liquidazione (stati di avanzamento e finali) | | 150 |
| 10. Spese per svolgimento iniziative per la lotta contro l'ipofertilità del bestiame | Art. 4, comma 2, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 210 |
| 11. Spese per interventi a favore allevamento selvatici, attività venatoria e recupero animali in via di estinzione, ecc. | Art. 4, comma 1, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 210 |
| 12. Concessione contributi per realizzazione impianti di rilevanza nazionale o pluri-regionale, dimostrativi e pilota | Art. 4, comma 2, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 120 |

*Divisione III*

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Iscrizione di varietà vegetali nel registro nazionale | Legge 25 novembre 1971, n. 1096; D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065; D.M. 6 agosto 1974; legge 20 aprile 1976, n. 195; D.P.R. 8 giugno 1978, n. 373; D.P.R. 1° ottobre 1981, n. 809; D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517; D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27; D.M. 10 maggio 1984; D.M. 22 gennaio 1988 | 365 (*) |
| 2. Autorizzazione alla importazione di materiale sementiero per uso di moltiplicazione | Legge 25 novembre 1971, n. 1096; circ. min. 24 ottobre 1974, n. 41009; legge 20 aprile 1976, n. 195; D.P.R. 8 giugno 1978, n. 373; D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517; D.M. 2 agosto 1985; D.M. 3 marzo 1987 | 90 |
| 3. Autorizzazione alla importazione di materiale sementiero per uso sperimentale | Legge 25 novembre 1971, n. 1096; circ. min. 24 ottobre 1974, n. 41009; legge 20 aprile 1976, n. 195; D.P.R. 8 giugno 1978, n. 373; D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517; D.M. 2 agosto 1985; D.M. 3 marzo 1987 | 120 |
| 4. Registrazione di contratti per gli aiuti comunitari alla produzione di sementi certificate | Reg. CEE (Consiglio) 26 ottobre 1971, n. 2358 | 180 |
| 5. Registrazione di contratti di moltiplicazione sementi | Reg. CEE (Consiglio) 26 ottobre 1971, n. 2358 | 90 |
| 6. Iscrizione di varietà di vite nel registro o catalogo nazionale | Dir. CEE (Commissione) 14 aprile 1972, n. 169; D.M. 2 giugno 1981 | 120 |
| 7. Classificazione comunitaria di varietà di vite ed esame di attitudine alla coltura | Regg. CEE (Consiglio) 16 marzo 1987, n. 822 e 24 luglio 1989, n. 2389 | 120 |
| 8. Autorizzazione alla importazione di vegetali e prodotti vegetali in applicazione di norme fitosanitarie | Legge 18 giugno 1931, n. 987; dir. CEE (Consiglio) 21 dicembre 1976, n. 93 | 90 |
| 9. Concessione di contributi per il miglioramento genetico e varietale delle specie e vegetali | Art. 4, comma 2, lett. *b)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 120 |
| 10. Concessione contributi per realizzazione impianti di rilevanza nazionali o pluri-regionale, dimostrativi e pilota | Art. 4, comma 2, lett. *b)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 120 |

*Divisione IV*

RICERCA E SPERIMENTAZIONE

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Spese per studi e iniziative inerenti a problemi agricoli | Legge 5 agosto 1978, n. 468 | 90 |
| 2. Spese per la ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale nel settore ittico | R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 | 90 |
| 3. Spese per il potenziamento strutturale ed operativo dell'UCEA e del laboratorio di idrobiologia | Art. 4, comma 2, lettera *a)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 90 |
| 4. Contributi per il funzionamento degli IRSA | D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 | 120 |

(*) Non comprensivo del periodo agronomicamente necessario per le prove varietali delle specie sementiere.

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 5. Contributi per programmi finalizzati e coordinati di ricerca | Legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 120 |
| 6. Contributi per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature degli IRSA | Legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 120 |

*Divisione V*

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Spese per la raccolta, elaborazione e divulgazione di dati e notizie | Legge 29 dicembre 1990, n. 406 | 180 |
| 2. Spese per la realizzazione di programmi di ricerche, studi ed indagini nel campo tecnologico ed in quello dell'economia agraria | Art. 4, comma 2, lett. *a)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 180 |
| 3. Spese per la realizzazione delle iniziative di cui al reg. CEE 797/85 | Art. 5, legge 16 aprile 1987, n. 183 | 180 |
| 4. Spese per interventi a favore delle organizzazioni riconosciute dallo Stato per la formazione dei divulgatori agricoli | Art. 5, legge 16 aprile 1987, n. 183 | 180 |
| 5. Spese per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti del sistema di formazione dei divulgatori agricoli | Art. 5, legge 16 aprile 1987, n. 183 | 180 |
| 6. Somme da assegnare alle regioni nel cui territorio hanno sede i CIFDA | Art. 5, legge 16 aprile 1987, n. 183 | 180 |
| 7. Contributi ad enti, istituti ed associazioni per studi ed iniziative a carattere divulgativo: | Legge 29 dicembre 1990, n. 406 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 8. Contributi per programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati: | Art. 4, comma 2, lett. *a)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 9. Contributi per iniziative dirette al potenziamento dei sistemi di informazione bibliografica: | Art. 4, comma 2, lett. *g)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 10. Contributi ad organismi spec. per acquisizione e diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati: | Art. 4, comma 2, lett. *g)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazioni) | | 150 |
| 11. Contributi per la realizzazione di programmi di studi, ricerche e indagini nel campo dell'economia agraria: | Art. 4, comma 2, lett. *a)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 12. Contributi per la realizzazione di programmi formazione e aggiornamento di quadri e managers: | Art. 4, comma 3, lett. *b)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 13. Contributi per attuazione di programmi di acquisizione e comunicazione: | Art. 4, comma 2, lett. *g)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 14. Contributi per la definizione e l'attuazione del piano nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agrario anche in cofinanziamento con le regioni: | Art. 4, comma 2, lett. *g)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 15. Contributi per la realizzazione di impianti dimostrativi e pilota e progetti a tecnologia avanzata: | Art. 4, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 16. Contributi per la realizzazione delle iniziative nazionali prevista in attuazione del reg. CEE n. 797/85: | Art. 5, legge 16 aprile 1987, n. 183 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 17. Contributi alle regioni e alle province autonome per le realizzazioni di programmi di divulgazione agricola (art. 8, reg. CEE n. 270/79) | Art. 5, legge 16 aprile 1987, n. 183 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |

*Divisione VI*

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Riconoscimento vini tipici ad indicazione geografica | D.M. 11 luglio 1989 | 180 |
| 2. Nomina componenti comitato nazionale tutela vini D.O.C. | Art. 17, D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 | 90 |
| 3. Nomina commissioni degustazione e appello vini D.O.C. e D.O.C.G. | Reg. CEE (Consiglio) 16 marzo 1987, n. 823 | 90 |
| 4. Licenze di produzione e imbottigliamento vermouth e altri vini aromatizzati | D.L. 11 gennaio 1956, n. 3, conv. con modificazioni in legge 16 marzo 1956, n. 108 | 120 |
| 5. Autorizzazione alla produzione di bevande di fantasia a base di vino e/o mosto | D.M. 19 giugno 1990, n. 305 | 120 |
| 6. Autorizzazione alla produzione per l'esportazione di vini aromatizzati in deroga alle norme nazionali | D.L. 11 gennaio 1956, n. 3, conv. con modificazioni in legge 16 marzo 1956, n. 108 | 120 |
| 7. Autorizzazione alla produzione per esportazione bevande di fantasia a base di vino in deroga a norme nazionali | D.M. 19 giugno 1990, n. 305 | 120 |
| 8. Autorizzazione per etichette vini da tavola ad indicazione geografica | D.M. 9 dicembre 1983 | 120 |
| 9. Autorizzazione per etichette vini spumanti | D.M. 28 marzo 1987 | 120 |
| 10. Autorizzazione agli organismi riconosciuti per il rilascio distinzioni in concorsi enologici | Reg. CEE (Consiglio) 24 luglio 1989, n. 2392 | 90 |
| 11. Autorizzazione ai laboratori di analisi per il rilascio di certificati validi per la commercializzazione ed esportazione dei vini D.O.C., D.O.C.G. e da tavola | Regg. CEE (Consiglio) 16 marzo 1987, n. 822 e 823 | 120 |
| 12. Definizione dei piani produttivi dei consorzi volontari dei produttori cui è stato affidato l'incarico di vigilanza ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 125 | D.M. 14 dicembre 1981 | 180 |
| 13. Convalida documenti relativi ad esportazione formaggi | Accordi bilaterali specifici. | 90 |
| 14. Riconoscimento di denominazione di origine (di prodotti non enologici e lattiero-caseari) | Art. 77, lett. *d)*, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 | 180 |
| 15. Riconoscimento di marchio di qualità | Art. 77, lett. *d)*, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 | 180 |
| 16. Approvazione dei regolamenti applicativi leggi sulla tutela D.O. di prosciutti | Specifiche leggi a tutela D.O. prosciutti | 90 |

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 17. Concessione contributi per il riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità di prodotti agricoli | Art. 4, comma 2, lett. *d)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 90 |
| 18. Finanziamento spese per funzionamento commissioni degustazione o altro | Art. 4, comma 2, lett. *d)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 90 |

*Divisione VII*

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Controllo sulla realizzazione degli ammassi | Specifiche norme per tipi di prodotti e per annate agrarie | 3 anni |
| 2. Concessione di contributi a favore di associazioni nazionali di tutela, rappresentanza del movimento cooperativo, di enti cooperativi di rilevanza nazionale, nonché di organismi specializzati di rilevanza nazionale operanti nel settore agricolo: | Art. 4, comma 3, lett. *e)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 3. Concessione di mutui a tasso agevolato a favore di cooperative agricole e loro consorzi: | Art. 2, legge 7 febbraio 1992, n. 140 | |
| *a)* emissione N.O. per mutui a tasso agevolato in favore di coop.ve agricole e loro consorzi | | 90 |
| *b)* emissione provvedimento concessivo dei predetti mutui | | 120 |
| 4. Concessione di contributi in conto capitale per investimenti a favore di cooperative agricole e loro consorzi: | Art. 4, comma 3, lett. *c)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 5. Concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative agricole e loro consorzi: | Art. 4, comma 3, lett. *c)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 6. Concessione di mutui decennali, con attualizzazione del concorso statale finalizzato al consolidamento passività onerose: | Art. 4, comma 3, lett. *c)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 7. Accertamento dei requisiti delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli | Art. 5, legge 27 luglio 1967, n. 622 | 120 |
| 8. Concessione di un contributo alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, nei primi 3 anni dalla loro costituzione | Art. 6, legge 27 luglio 1967, n. 622 | 120 |
| 9. Concessione di un concorso negli interessi dei prestiti contratti dalle associazioni dei produttori per operazioni di ritiro dal mercato | Art. 7, legge 27 luglio 1967, n. 622 | 120 |
| 10. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle unioni nazionali dei produttori agricoli | Legge 20 ottobre 1978, n. 674 | 120 |
| 11. Concessione di contributi per agevolare la costituzione ed il primo funzionamento delle unioni di associazioni di produttori | Reg. CEE (Consiglio) 19 giugno 1978, n. 1360; legge 20 ottobre 1978, n. 674 | 120 |

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 12. Concessione di contributi per la realizzazione, da parte delle unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli, di servizi reali a vantaggio degli associati: | Art. 4, comma 3, lett. *c)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 13. Concessione di contributi alle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, per l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli: | Art. 4, comma 3, lett. *c)*, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 210 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 14. Provvedimenti di cancellazione del vincolo di indivisibilità sui terreni acquistati con agevolazioni finanziarie e tributarie | Legge 25 maggio 1965, n. 590; legge 14 agosto 1971, n. 817 | 120 |

*Divisione VIII*

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Concessione di contributi ai consorzi di difesa delle produzioni agricole, per iniziative di difesa passiva: | Art. 10, legge 15 ottobre 1981, n. 590; art. 10, legge 14 febbraio 1992, n. 185 | |
| *a)* provvedimento liquidazione anticipazione | | 90 |
| *b)* provvedimento liquidazione saldo | | 90 |
| 2. Concessione contributi ai consorzi di difesa delle produzioni agricole, per iniziative di difesa attiva: | Art. 10, legge 15 ottobre 1981, n. 590; artt. 8 e 10 legge 14 febbraio 1992, n. 185 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 90 |
| *b)* provvedimento di liquidazione | | 90 |

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
GORIA

TABELLA *D*

## ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| *Ufficio economato* | | |
| 1. Acquisizione mandati singoli o collettivi tramite tesoreria centrale e relativo pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale | D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 | 35 |
| 2. Acquisizioni mandati di pagamento dalle diverse divisioni, controllo degli stessi, prelievo dai competenti capitoli c/o tesoreria centrale (a seconda delle disponibilità) in contanti o assegni pagamento dei succitati tramiti c.c.p. o direttamente alla persona preposta in contanti, previo accertamento identità della medesima | D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 | 35 |
| 3. Distribuzione e/o acquisizione beni e servizi per conto del Provveditorato generale dello Stato | D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 | 35 |
| 4. Rilascio documento identità al personale in servizio o in quiescenza ed aventi diritto | D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 | 35 |
| 5. Individuazione necessità di interventi relativi a beni ed impianti con priorità connesse alle disponibilità finanziarie, previa autorizzazione div. VII e susseguente acquisizione beni e servizi e relativi interventi tecnici interni. Predisposizione atti per impegno, liquidazione e pagamento da parte della divisione VII, compresa l'acquisizione di preventivi e pareri | R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; D.P.R. 23 giugno 1990, n. 450 | 240 |
| *Gestione ex A.S.F.D.* | | |
| 1. Sussidi al personale | R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577 | 180 |
| 2. Concessione beni demaniali | R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577 | 240 |
| 3. Autorizzazioni a visite per scopi didattico-scientifici | R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577 | 90 |
| 4. Concessione contributi a enti, consorzi e associazioni di interesse nazionale: | Legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimenti di concessione | | 120 |
| *b)* provvedimenti di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| *Divisione I* | | |
| 1. Finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali: | Legge 20 marzo 1865, n. 2248; R.D. 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137 e succ. modifiche; D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione o di affidamento | | 365 (*) |
| *b)* provvedimenti di liquidazione (anticipazioni o stati di avanzamento lavori o saldi) | | 60 |

(*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e degli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, della legge n. 241/1990.

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 2. Finanziamento di lavori di sistemazione idraulico forestale: | | |
| *a)* provvedimento di concessione o di affidamento | | 365 (*) |
| *b)* provvedimenti liquidazione (anticipazioni o stati di avanzamento lavori o saldi) | Legge 20 marzo 1865, n. 2248; R.D. 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137 e succ. modifiche; D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | 60 |
| 3. Concessione di finanziamenti per studi indagini e ricerche: | Legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione o di affidamento | | 90 |
| *b)* provvedimenti di liquidazione (anticipazioni o stati di avanzamento lavori o saldi) | | 60 |
| 4. Finanziamento per la realizzazione di infrastrutture rurali: | Reg. CEE (Consiglio) 25 luglio 1978, n. 1760; reg. CEE (Consiglio) 1° agosto 1985, n. 2088 | |
| *a)* verifica e trasmissione alla commissione CEE delle annualità di programma inviate dalle regioni | | 45 |
| *b)* verifica e trasmissione alla commissione CEE delle domande di pagamento inviate dalle regioni | | 45 |
| 5. Finanziamento di opere di forestazione: | Reg. CEE (Consiglio) 6 febbraio 1979, n. 269; reg. CEE (Consiglio) 1° agosto 1985, n. 2088 | |
| *a)* verifica e trasmissione alla commissione CEE delle annualità di programma inviate dalle regioni | | 45 |
| *b)* verifica e trasmissione alla commissione CEE delle domande di pagamento inviate dalle regioni | | 45 |
| 6. Finanziamento per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale: | Reg. CEE (Consiglio) 6 maggio 1986, n. 1401 | |
| *a)* verifica e trasmissione alla commissione CEE dei programmi inviati dalle regioni e province autonome | | 45 |
| *b)* verifica e trasmissione alla commissione CEE delle domande di pagamento inviate dalle regioni e province autonome | | 45 |
| 7. Concessione di contributi per progetti a carattere multiregionale per il miglioramento delle condizioni di trasformazione dei prodotti della selvicoltura: | Reg. CEE (Consiglio) 29 marzo 1990, n. 867 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 180 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 90 |

*Divisione II*

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Rilascio autorizzazioni import-export in applicazione della convenzione CITES | Legge 19 dicembre 1975, n. 874 | 40 |

*Divisione III*

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Conferimento incarichi missioni all'estero a dipendenti dell'Amministrazione | R.D. 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni | 90 |

*Divisione V*

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Certificazione di identità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione | Legge 11 giugno 1973, n. 269 | 300 |
| 2. Certificato di idoneità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione | Legge 11 giugno 1973, n. 269 | 300 |

(*) Il termine non comprende la durata del correlato procedimento di altre amministrazioni o di altri organi tenuti a fornire atti, dati o notizie, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento e degli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, della legge n. 241/1990.

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| | *Divisioni IV - VII - VIII - IX - X - XI* | |
| 1. Provvedimenti di assunzione, stato giuridico, trattamento di quiescenza del personale del Corpo forestale dello Stato - Equo indennizzo. Disciplina e inquadramento economico del personale del Corpo forestale dello Stato | D.L.vo 23 gennaio 1948, n. 46; D.L.vo 12 marzo 1948, n. 804; legge 15 luglio 1950, n. 539; legge 4 maggio 1951, n. 538; D.P.R. 24 giugno 1954, n. 368; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; legge 2 aprile 1958, n. 322; legge 26 luglio 1961, n. 709; legge 18 febbraio 1963, n. 301; legge 4 gennaio 1968, n. 15; legge 18 marzo 1968, n. 249; legge 20 aprile 1968, n. 482; legge 24 maggio 1970, n. 336; D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; legge 30 dicembre 1971, n. 1204; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 10 dicembre 1973, n. 804; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026; legge 27 maggio 1977, n. 284; D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139; legge 9 dicembre 1977, n. 903; legge 21 novembre 1978, n. 715; legge 7 febbraio 1979, n. 29; legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 20 settembre 1980, n. 574; legge 1° aprile 1981, n. 121; D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310; legge 20 novembre 1982, n. 869; legge 29 novembre 1982, n. 881; D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344; D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 20 marzo 1984, n. 34; D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69; legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 10 luglio 1984, n. 301; legge 13 agosto 1984, n. 476; legge 24 ottobre 1984, n. 732; legge 22 agosto 1985, n. 444; D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, conv. in legge 24 marzo 1986, n. 78; D.P.C.M. 10 giugno 1986; legge 11 luglio 1986, n. 341; legge 10 ottobre 1986, n. 668; legge 24 dicembre 1986, n. 958; D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266; D.L. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in legge 20 novembre 1987, n. 472; D.P.C.M. 17 febbraio 1988, n. 169; legge 7 luglio 1988, n. 254; legge 23 agosto 1988, n. 370; legge 27 gennaio 1989, n. 25; legge 1° febbraio 1989, n. 53; D.P.C.M. 10 marzo 1989, n. 116; D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44; D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147; legge 7 giugno 1990, n. 149; legge 7 agosto 1990, n. 232; legge 23 gennaio 1991, n. 21; D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132; D.P.C.M. 4 marzo 1991, n. 136 | (*) |
| 2. Pagamento spese per accertamenti sanitari:<br>*a)* iscrizione fondi in bilancio<br>*b)* liquidazione | D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; legge 20 maggio 1970, n. 300; legge 11 novembre 1983, n. 638 | <br>210<br>90 |
| 3. Gettoni di presenza e missioni a componenti organi collegiali operanti nei settori di attività dell'Amministrazione | D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 55 | 180 |
| 4. Rimborso spese di cura | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; D.P.C.M. 5 luglio 1965; legge 27 luglio 1972, n. 1116 | 180 |
| 5. Liquidazione e pagamento indennità e rimborsi spese per trasferimenti del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato | legge 18 dicembre 1973, n. 836; legge 10 marzo 1987, n. 100; D.L. 4 agosto 1987, n. 325, conv. in legge 3 ottobre 1987, n. 402 | 180 |
| 6. Riconoscimento inidoneità parziale | D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 | 150 |
| 7. Sussidi a favore del personale | D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 | (**) |
| | *Divisione XII* | |
| 1. Risarcimento danni conseguenti alla attività aerea antincendi boschivi | legge 1° marzo 1975, n. 47; art. 69, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 9, D.I. 20 luglio 1981 Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e della difesa | 290 |

(*) Vedasi tabella *A* — Div. I - II - III - V - VI.
(**) Vedasi tabella *A* — Div. II.

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| *Divisione XIV* | | |
| 1. Concessione di contributi per interventi relativi agli impianti di interesse pubblico costruiti a totale carico dello Stato: | Legge 27 ottobre 1966, n. 910; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a*) provvedimento di concessione | | 210 |
| *b*) provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |
| 2. Concessione di contributi per progetti a carattere multiregionale per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: | Reg. CEE (Consiglio) 29 marzo 1990, n. 866 | |
| *a*) provvedimento di concessione | | 180 |
| *b*) provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 90 |
| *Divisione XI* | | |
| 1. Concessione di contributi e/o mutui a consorzi ed enti di bonifica e irrigazione per l'esecuzione di oo.pp. di competenza statale: | R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; legge 27 ottobre 1966, n. 910; art. 4, legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201; art. 1, legge 7 febbraio 1992, n. 140 | |
| *a*) provvedimento di concessione | | 210 |
| *b*) provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 150 |

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
GORIA

TABELLA *E*

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| *Uffici periferici* | | |
| 1. Autorizzazione alla produzione e/o imbottigliamento di aceto | Art. 42, D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162; D.P.R. 14 marzo 1968, n. 773 | 90 |
| 2. Attestazione della regolare esecuzione delle operazioni di arricchimento dei prodotti vinosi con mosto concentrato | Reg. CEE (Consiglio) 16 marzo 1987, n. 822 | 90 |
| 3. Attestazione a seguito di prelievo e analisi di campioni di vino per acetificazione | Art. 43, D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162; art. 3, D.P.R. 14 marzo 1968, n. 773 | 90 |
| 4. Attestato relativo alla distillazione obbligatoria e alle prestazioni vinıche | Reg. CEE (Consiglio) 16 marzo 1987, n. 822 | 90 |
| 5. Attestazione della regolare tenuta della contabilità, relativa all'utilizzazione di uve, mosti di uve, mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi di uva | Reg. CEE (Consiglio) 16 marzo 1987, n. 822; reg. CEE (Commissione) 25 agosto 1988, n. 2641 | 90 |
| 6. Sopralluogo tecnico per il rilascio di autorizzazione ed operatori del settore avicolo ad apporre particolarti diciture (relative al sistema di allevamento delle galline ovaiole) sui piccoli imballaggi delle uova | Art. 2, D.M. 16 aprile 1986; art. 18, reg. CEE (Commissione) 15 maggio 1991, n. 1274 | 90 |
| 7. Acquisizione beni e servizi | D.L. 18 giugno 1986, n. 282, conv. in legge 7 agosto 1986, n. 462 | 150 |
| *Divisione I* | | |
| 1. Concessione di contributi a favore degli istituti di sperimentazione agraria incaricati delle analisi di revisione per l'acquisto di attrezzature scientifiche: | Legge 7 agosto 1986, n. 462; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* provvedimento di concessione | | 90 |
| *b)* provvedimento di liquidazione (anticipazioni, stati di avanzamento, liquidazione) | | 90 |
| 2. Stipula-convenzione di collaborazione tecnico-scientifica con istituti universitari e altri istituti pubblici qualificati: | Legge 7 agosto 1986, n. 462; legge 8 novembre 1986, n. 752; art. 1, legge 10 luglio 1991, n. 201 | |
| *a)* stipula | | 90 |
| *b)* registrazione ufficio registro | | 90 |
| *c)* liquidazione spese rendicontate | | 90 |
| 3. Acquisizione beni e servizi dal Provveditorato generale dello Stato o previa autorizzazione dello stesso: | | |
| *a)* storno fondi | Legge 24 dicembre 1988, n. 542 | 60 |
| *b)* acquisizione benestare alle spese | Art. 14, legge 28 settembre 1942, n. 1140 | 90 |
| 4. Assegnazione fondi in conto competenza uffici periferici | D.L. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827 | 60 |
| 5. Gestione fondi residui (mod. 62 CG e mod. 32-*bis* CG) | D.L. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827 | 60 |
| 6. Emissione mandati di pagamento singoli o collettivi per pagamento competenze accessorie al personale | D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344 e succ. mod.; D.P.C.M. 13 aprile 1984 e succ. mod. | 60 |
| 7. Rilascio documenti attestanti la qualifica di ufficiale di p.g. al personale in servizio: | Legge 7 agosto 1986, n. 462; art. 221 C.p.p. | |
| *a)* acquisizione documentazione | | 60 |
| *b)* emissione provvedimento | | 90 |
| *c)* pubblicazione | | 60 |
| 8. Corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'Amministrazione | Legge 7 agosto 1986, n. 462; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266; D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 | 90 |

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 9. Corsi di formazione o aggiornamento indetti da altri organismi | Art. 21, legge 29 marzo 1983, n. 93; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266; D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 | 90 |
| 10. Movimento di personale | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266; D.P.R. 18 gennaio 1988; D.P.R. 23 agosto 1991, n. 395 | 120 |
| 11. Incarichi | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; legge 7 agosto 1986, n. 462 | 60 |
| 12. Approvazione consuntivi istituti convenzionati | Legge 7 agosto 1986, n. 462 | 90 |
| 13. Relazione fine periodo di prova | D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 | 60 |
| 14. Verifica dei rendiconti delle aperture di credito e delle somme erogate agli uffici periferici e al consegnatario cassiere | D.L. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827 | 60 |
| 15. Irrogazione di sanzioni amministrative per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola | D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito in legge 4 novembre 1987, n. 460 | (*) |
| 16. Irrogazione di sanzioni amministrative e/o penali per l'indebita percezione di aiuti comunitari | D.L. 27 ottobre 1986, n. 701, convertito in legge 23 dicembre 1986, n. 898 | (*) |

*Divisione III*

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| 1. Esecuzione delle analisi di revisione da parte degli istituti revisori | Art. 20, D.P.R. 27 luglio 1982, n. 571; art. 11, comma 2, D.L. 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462; D.M. 18 luglio 1986 | 150 (**) |
| 2. Schemi di provvedimenti di approvazione dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, o del loro periodico aggiornamento | D.M. 19 febbraio 1981 e succ. mod. | 60 |
| 3. Schemi di provvedimenti di modifiche e/o integrazioni agli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» | Art. 10, legge 19 ottobre 1984, n. 748 | 60 |
| 4. Schemi di provvedimenti di modifiche e/o integrazioni agli allegati della legge 15 febbraio 1963, n. 281, concernente «Disciplina della produzione e del commercio di mangimi» | Art. 9, legge 15 febbraio 1962, n. 281 come modificato dall'art. 8, legge 8 marzo 1968, n. 399 | 60 |
| 5. Autorizzazione ai processi fisici di deacidificazione degli oli di oliva | Art. 2, comma 5, legge 13 novembre 1960, n. 1407 | 60 |

(*) Prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(**) Fatti salvi termini più brevi nel caso di prodotti deperibili con data di scadenza.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
GORIA

TABELLA *F*

## ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI IN CUI È RICHIESTO IL CONCERTO CON ALTRI MINISTERI

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| *Divisione I* | | |
| 1. Decreto di determinazione del numero degli addetti all'ispettorato centrale ed agli uffici periferici per la repressione delle frodi nonché dei profili professionali, di concerto con il Ministero del tesoro | Art. 10, legge 7 agosto 1986, n. 462 | 120 |
| 2. Decreto di concerto con il Ministero del tesoro, con il quale sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli uffici periferici dell'ispettorato centrale repressioni frodi | Art. 10, legge 7 agosto 1986, n. 462 | 120 |
| 3. Decreto con cui sono stabilite le caratteristiche del contrassegno di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno | Art. 10, legge 7 agosto 1986, n. 462 | 120 |
| *Divisione II* | | |
| 1. Autorizzazione alla produzione e o imbottigliamento di aceto rilasciata a tempo indeterminato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato | Art. 42, D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162; art. 2, D.P.R. 14 marzo 1968, n. 733 | 90 |
| 2. Decreto riconoscimento idoneità del materiale dei contenitori alternativi per vini e aceti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità | Art. 28, D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 | 180 |
| *Divisione III* | | |
| 1. Decreti di approvazione dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale e loro periodico aggiornamento, di concerto con i Ministeri delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato | Art. 108, R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1361; art. 110, D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 | 180 |
| 2. Decreti di modifica agli allegati alla legge n. 84, 748, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato | Artt. 8 e 9, legge 19 ottobre 1984, n. 748 | 180 |
| 3. Decreti di modifica agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 «Norme per la produzione e commercio di mangimi», di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità | Art. 9, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 | 180 |
| 4. Decreti concernenti l'impiego dei contenitori alternativi al vetro; decreti concernenti norme per la produzione, conservazione, confezionamento ed etichettatura delle sostanze ad uso enologico; decreti concernenti i requisiti e le caratteristiche di purezza delle sostanze ad uso enologico; decreti concernenti i limiti e le caratteristiche di alcune sostanze contenute nei vini, tutti di concerto con il Ministero della sanità | Art. 28, D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162; art. 56, D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'art. 3 della legge 4 novembre 1987, n. 460; art. 23, D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 | 180 |
| 5. Autorizzazione ai processi fisici di deacidificazione degli oli di oliva | Art. 2, comma 5, legge 13 novembre 1960, n. 1407 | 180 |
| 6. Decreti di approvazione dei metodi ufficiali di analisi, di concerto con i Ministeri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato | Art. 7, legge 12 ottobre 1982, n. 753 modificato dall'art. 51 della legge comunitaria 29 dicembre 1990, n. 428 | 180 |
| 7. Decreti sulle caratteristiche e limiti di composizione degli aceti nonché dell'alcol etilico e dei fermentati alcolici destinati alla produzione degli aceti, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e della sanità | Artt. 1 e 6, legge 2 agosto 1982, n. 527 | 180 |

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
GORIA

TABELLA G

## ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI ALTRI MINISTERI IN CUI È RICHIESTO IL CONCERTO CON L'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

| PROCEDIMENTO | NORMA | Termine (giorni) |
|---|---|---|
| *Divisione II* | | |
| 1. Autorizzazioni rilasciate a tempo indeterminato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità a coloro che intendono produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti, mangimi composti integrati medicati, nuclei o nuclei medicati | Art. 6, legge 15 febbraio 1963, n. 281 sostituito dall'art. 6, legge 8 marzo 1968, n. 399 | 45 |
| 2. Autorizzazioni rilasciate a tempo indeterminato dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato a coloro che intendono produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi | Art. 7, legge 15 febbraio 1963, n. 281 sostituito dall'art. 6, legge 8 marzo 1968, n. 399 | 45 |
| 3. Decreto di registrazione dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale e loro periodico aggiornamento, di concerto con i Ministeri della sanità, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato | Art. 8, legge 15 febbraio 1963, n. 281 sostituito dall'art. 6, legge 8 marzo 1968, n. 399 | 45 |
| *Divisione III* | | |
| 1. Decreti del Ministero della sanità in materia di: additivi, prodotti minerali e chimici-industriali, fermenti lattici, sostanze e prodotti indispensabili, di concerto con i Ministeri dell'agricoltra e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato | Art. 1, comma 8, legge 15 febbraio 1963, n. 281 | 45 |

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
GORIA

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Con gli articoli 2 e 4 della citata legge n. 241/1990 si prevede che, ove non sia direttamente disposto per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di procedimento, rispettivamente il termine entro il quale lo stesso deve concludersi e l'unità amministrativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale. Se ne trascrive il testo:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi dobbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Nota all'art. 3:*

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firma». Gli articoli 2 e 10, di cui si riproduce il testo, disciplinano rispettivamente le dichiarazione sostitutive di certificazione e gli accertamenti di ufficio:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)*. — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

**92G0347**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651399) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 2.600